

All 1)

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI MODULISTICA TASSE

PROCEDURA RISTRETTA ON LINE N. 24/2012

CIG 4424249DC2

Disposizioni Generali

1. La fornitura è regolata:

- dalle clausole del presente contratto;
 - dalle condizioni economiche formulate dalla Società in sede di partecipazione alla gara n. 24/2012;
- e, per quanto non previsto
- dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club d'Italia;
 - dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative regolanti la materia.
 - dal D.Lg.s 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.
 - dal DPR n.207/2010 e s.m.i;

2. La Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, dal disciplinare e dall'Avviso di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi utili per una idonea valutazione delle stesse.

Articolo 1.- OGGETTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

1. Forma oggetto del presente contratto la fornitura e consegna di:

n.13.350.000 ricevute di versamento TAC (Sinta 2013)

ricevute in piano (f.to 21x29,7 – A4) - in bianca: stampa nuovo logo Aci in quadricromia + logo della Regione (fino ad un massimo di 5 colori) + una scritta con inchiostro trasparente verificabile solo con la luce ultravioletta con lampada di Wood – in volta: 1 colore – carta laser da gr. 80 tagliata in senso fibra – perforazione orizzontale a circa 17 cm – stampa fornite – 9 variazioni (1 x ogni regione)– nei i quantitativi riportati di seguito:

Lombardia	n.2.000.000 (carta bianca-A4-senza stampa)
Lazio	n.3.000.000
Emilia Romagna	n.2.500.000
Toscana	n.2.300.000
Puglia	n 1.500.000
Abruzzo	n 700.000
Basilicata	n 300.000
Prov. Autonoma Trento	n. 300.000
Prov. Autonoma Bolzano (bilingue)	n. 250.000
Umbria	n. 500.000

I quantitativi indicati per ogni Regione sono indicativi e potrebbero, in corso d'opera, subire lievi variazioni.

n. 5.000.000 ricevute di versamento TAP 2013

Ricevute in piano (f.to 21x29,7 – A4) – in bianca: stampa nuovo logo ACI in quadricromia ed 1 colore in volta – carta laser da gr. 80 – tagliata in senso fibra – perforazione orizzontale a circa 17 cm.

n.1.835.000 ricevute di versamento TAC (Sermetra 2013)

ricevute in piano (f.to 21x29,7 – A4) - in bianca: logo Sermetra + logo della Regione (fino ad un massimo di 5 colori) + una scritta con inchiostro trasparente verificabile solo con la luce ultravioletta con lampada di Wood – in volta: 1 colore – carta laser da gr. 80 tagliata in senso fibra – perforazione orizzontale a circa 17 cm – 6 variazioni (1 x ogni regione)– nei i quantitativi riportati di seguito:

Lazio	n.750.000
Emilia Romagna	n.250.000
Toscana	n.270.000
Puglia	n.300.000
Abruzzo	n. 70.000
Basilicata	n. 25.000
Prov. Autonoma Trento	n. 60.000
Prov. Autonoma Bolzano (bilingue)	n. 50.000
Umbria	n. 60.000

2. Avvio esecuzione del contratto

L'ACI, prima dell'esecuzione del contratto comunicherà alla società il nominativo del responsabile dell'esecuzione che avrà il compito di monitorare il regolare andamento del contratto.

3. –Collaudo e approvazione delle bozze

Le bozze di stampa, con le eventuali modifiche richieste, dovranno pervenire per l'approvazione all'ACI entro 5 giorni lavorativi dalla consegna dei fac-simili dei modelli, i quali verranno forniti alla Società contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Entro 10 giorni dall'approvazione delle bozze con il “visto si stampi” e prima di procedere alla stampa definitiva della fornitura, la Società dovrà far pervenire all'Ufficio Patrimonio e Affari Generali.

- n. 500 esemplari definitivi (**500x9-500x9**) di ogni modello per le verifiche di funzionalità con le procedure informatiche dell'ACI.

A seguito dell'esito positivo delle prove tecniche e l'accettazione della fornitura da parte dell'ACI, la Società procederà alla stampa della modulistica per la consegna secondo le modalità ed i tempi indicati al successivo art. 2.

Articolo 2 - ALLESTIMENTO E CONSEGNA

1. Gli stampati dovranno essere confezionati in scatole idonee a contenere da 1000 modelli, chiuse con **nastro antimanomissione personalizzato con il nome della Società** ed etichetta esterna, indicante la quantità, il tipo la Regione e la Provincia.
2. Gli imballaggi (scatole) devono essere costituiti in percentuale superiore all'80% in peso da materiale riciclato e la restante parte da carta o cartone prodotti con fibre vergini provenienti da boschi dove è attuata una gestione sostenibile delle foreste oppure fibre

Tree Free, la carta e il cartone devono essere a base di pasta bianca senza gas di cloro e deinchiostrata senza l'uso di APEO e altri derivati dell'alchifenolo. Per derivato di alchifenolo si intendono le sostanze degradabili ad alchifenoli. Termoretraibile eventualmente usato ecologico totalmente riciclabile

3. Il materiale dovrà essere consegnato su pedane da cm.80/120 per cm. 150/160 di non oltre 100 scatole cadauna.
4. La merce deteriorata per negligente o insufficiente imballaggio sarà rifiutata in danno del fornitore.
5. Tenuto conto della durata del contratto di cui all'articolo 4, la Società si impegna a consegnare con preavviso di 48 ore, ai magazzini dell'ACI in Roma, la fornitura secondo le modalità appresso indicate:
 - 50% di modelli entro il 2 novembre 2012
 - 50% di modelli entro il 1 dicembre 2012
6. Le spese di confezionamento, imballo, trasporto e consegna comprensive di tutti gli accessori necessari, si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara.
7. La Società deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione della merce; gli imballi che presentano difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione nonché la merce deteriorata, per negligente o insufficiente imballaggio sarà rifiutata in danno del fornitore, che dovrà provvedere alla immediata sostituzione.
8. La Società, nel prendere atto che le date di cui al precedente comma potranno variare in relazione alle esigenze dell'Ente, si impegna ad effettuare la consegna in date diverse dalle sopraindicate che verranno comunicate tempestivamente dall' Ufficio Patrimonio e Affari Generali dell'ACI.
9. Sono a carico della Società i rischi di perdite e danni del materiale durante il trasporto, anche se dipendenti da terzi, fino al momento della consegna nei locali dell'ACI.
10. Le eventuali cause di forza maggiore, che dovessero ritardare i tempi di consegna fissati, dovranno essere tempestivamente notificate e provate, sotto pena decadenza; diversamente l'ACI applicherà le penali di cui al successivo art. 5.

Articolo 3 - MODIFICHE E VARIAZIONI DELLA FORNITURA

1. La Società si impegna a revisionare il testo e la struttura grafica dei modelli, prima di procedere alla stampa anche con riferimento ai singoli lotti di consegna ed, ove necessario, si impegna a provvedere, anche in sede di esecuzione del presente contratto, ad effettuare le eventuali modifiche che saranno comunicate esclusivamente dal "responsabile dell'esecuzione". Qualora, anche dopo l'approvazione della campionatura di prova, dovessero emergere problematiche in merito alla compatibilità della modulistica con i sistemi informatici, la Società si impegna a collaborare per individuare una soluzione che consenta di risolvere, in breve tempo, gli inconvenienti e ad adeguare la produzione alle soluzioni individuate.
2. L'ACI si riserva la facoltà nel corso delle attività e delle fasi di produzione della Modulistica, nonché durante l'esecuzione del contratto, nei casi di cui al comma 2 dell'art.311 del DPR n.207/2010 anche in via saltuaria ed occasionale, di richiedere variazioni, in aumento o in diminuzione, della fornitura oggetto del presente contratto, in qualsiasi momento e con semplice preavviso da comunicare alla Società almeno quindici giorni prima.
3. Le cause impreviste o sopraggiunte che possono determinare variazioni, potranno riguardare, a titolo esemplificativo eventuali interventi legislativi o

modifiche del formato e del contenuto della Modulistica ovvero aggiornamenti delle procedure informatiche resisi necessari per assicurare il servizio pubblico in maniera efficiente ed efficace. Ove le modifiche dovessero comportare variazioni, in aumento o in diminuzione del corrispettivo in sede di gara, l'Ente procederà alla rinegoziazione dei costi, tenuto conto dei parametri economici utilizzati dalla Società in sede di formulazione dell'offerta nonché dei criteri previsti dall'art.7 comma 4 lettera e) e comma 5 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

4. L'ACI in conformità all'art.311 del DPR n.207/2010, potrà richiedere una variante, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal presente contratto che la Società è tenuta ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alla nuova fornitura al costo unitario di aggiudicazione.
5. In ogni caso, la Società ha l'obbligo di eseguire tutte quelle prestazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ACI e che non mutino sostanzialmente la natura dell'oggetto del contratto e non comportino, per la Società, maggiori oneri.
6. Eventuali eccedenze di fornitura dovranno essere preventivamente segnalate ed autorizzate dall'ACI.

Articolo 4 -DURATA

1. Il presente contratto avrà efficacia dalla data di stipula fino alla conclusione del piano di consegna di cui al precedente art. 2 stabilita alla data del 31 dicembre 2012 e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, compresa l'eventuale integrazione della fornitura di cui al precedente art. 3.
2. In caso di recesso o risoluzione del contratto, la Società avrà esclusivamente il diritto di percepire i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate in conformità alle prescrizioni del predetto contratto fino al momento di efficacia della risoluzione o del recesso; pertanto la Società rinuncia fin da ora – nei confronti dell'ACI – a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o riconoscimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Articolo 5 - PENALI

1. In caso di inadempimenti da parte della Società per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto non imputabile all'ACI, saranno applicate le seguenti penali:
 - per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di messa a disposizione delle bozze di stampa per l'approvazione di cui all'articolo 1 comma 3, l'ACI applicherà una penale pari a € 100,00.=;
 - in caso di consegna oltre i termini di cui all'articolo 2 sarà applicata, una penale in ragione del 5% dell'ammontare della fornitura in consegna, per ogni giorno solare di ritardo, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza, fino ad un massimo di 7 giorni. Se il ritardo dovesse protrarsi, verrà applicata una penale del 10%, dal 1° fino ad un massimo di 30 giorni successivi a quello stabilito per la consegna.
2. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il detto termine di 30 giorni, l'ACI ha facoltà di far eseguire la fornitura in danno alla Società e di risolvere il contratto per inadempimento grave.
3. Nel caso in cui l'allestimento del materiale non conforme a quanto previsto dall'art. 2 causasse un aggravamento dell'attività dell'ACI, sarà applicata una penale pari al 5% del valore di ogni pacco.

4. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, ACI potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
5. Le penali si applicheranno anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi fornitori delle materie prime o affidatari del trasporto.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati per iscritto dal responsabile dell'esecuzione del presente contratto. La Società potrà eventualmente presentare le proprie deduzioni entro cinque giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della contestazione da parte dell'ACI.
7. Trascorso il termine di cui al 4° comma o qualora le deduzioni della Società non siano accoglibili a giudizio dell'ACI, le penali potranno essere applicate.

Articolo 6 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

1. La Società non può sospendere la fornitura in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ACI.
2. L'eventuale sospensione della fornitura per decisione unilaterale della Società costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto.
3. In tal caso l'ACI procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Società per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi quelli maggiori eventualmente sostenuti dall'ACI e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 7 – RAPPORTI CONTRATTUALI

1. La Società provvederà a designare un proprio rappresentante al quale l'ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento della fornitura e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa.
2. Salvo diverse disposizioni, l'ACI, di norma, effettuerà o riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale le comunicazioni attraverso il responsabile/direttore dell'esecuzione che avrà cura anche di fornire le indicazioni inerenti le attività tecniche impartite dalla Direzione ACI competente.
3. Il responsabile, che sarà designato con la stipula del presente contratto, avrà il compito di predisporre, in accordo con la Società, il verbale di inizio delle attività, controllare che la fornitura sia eseguita secondo i tempi e le modalità ed i programmi contenuti nel presente contratto.
4. Per l'ACI, i rapporti relativi alla gestione delle bozze e prove tecniche di stampa della modulistica verranno intrattenuti con la Direzioni interessata; per quanto riguarda la gestione amministrativa del contratto, con l'Ufficio Patrimonio e Affari Generali.

Articolo 8 – GARANZIE

1. La Società fornisce le più ampie garanzie in ordine alla perfetta lavorazione dei modelli ed alla rispondenza degli stessi a tutte le caratteristiche richieste.
2. La Società fornisce, altresì ampie garanzie in merito alla conservazione ed all'integrità delle confezioni, secondo i requisiti di sicurezza richiesti, fino alla materiale consegna nei magazzini ACI.

3. La Società garantisce che tutti gli apparati e le attrezzature usati per la fornitura sono conformi alle norme ed agli standard ISO o equivalenti.
4. L'approvazione delle bozze di stampa e la verifica della validità all'uso di cui al comma 2 dell'art.1 non esonerano la Società da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero accertate successivamente.
5. Le parti convengono che i termini previsti dagli articoli 1495,1511 c.c. decorreranno dalla data della consegna del materiale alla sede dell'Ufficio ACI destinatario della fornitura indipendentemente dalla data di consegna presso i magazzini di cui all'art.2; il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in sei mesi dalla scoperta.
6. La Società, nel caso di cui al comma 5, si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, tutte le attività necessarie per la sostituzione dei modelli difettati e difformi entro 30 giorni dalla data della lettera raccomandata con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione. In caso contrario, l'ACI avrà diritto a pretendere dalla Società il valore di ogni modello difettato.

Articolo 9 – VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'ACI ha facoltà di effettuare direttamente o tramite propri incaricati ispezioni e controlli sulla esecuzione della fornitura per verificare ed accertare l'adempimento e la qualità delle lavorazioni, nonché presso i locali della Società al fine di visionare i macchinari impiegati per la produzione e tutti gli impianti e materiali utilizzati nel processo di stampa.
2. Nel caso di risultanze negative, l'ACI ne darà comunicazione alla Società per le vie brevi - cui seguirà, ove necessario, conferma scritta - con obbligo della Società stessa di adottare gli opportuni provvedimenti.

Articolo 10 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

1. La Società si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria comunque applicabile; ciò anche nel caso che la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
3. La Società si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.
4. Nell'ipotesi di inadempimento accertato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'ACI si riserva di agire secondo quanto previsto ai commi 7 e 8 dell'articolo 12.

Articolo 11 - CAUZIONE

1. La cauzione si intende prestata dalla Società a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto e verrà svincolata, su richiesta, al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute.
2. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di incameramento della cauzione nei casi previsti nel presente contratto, quest'ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'ACI avrà reso alla Società l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

Articolo 12 - CORRISPETTIVO

1. Per la fornitura degli stampati di cui all'articolo 1 del presente contratto, eseguita a regola d'arte, nonché alle condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente contratto, l'ACI corrisponderà alla Società, secondo le modalità indicate all'articolo 13, l'importo indicato nella dichiarazione di offerta che costituisce parte integrante del contratto e che qui si intende riportata.
2. Nell'ipotesi di eventuale integrazione della fornitura, di cui al precedente art.3, 3° comma l'ACI corrisponderà alla Società il prezzo unitario, al netto dell'Iva, indicato nella dichiarazione d'offerta di cui al precedente primo comma del presente articolo.
3. La Società prende atto che i predetti corrispettivi si intendono comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariabili per tutta durata della fornitura; pertanto la Società prende atto che la consegna è ripartita come previsto all'articolo 2 e rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 c.c. e la revisione dei corrispettivi di cui all'articolo 1644 c.c..
4. Ove il prezzo di gara sia stato sottoposto a rinegoziazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, l'importo revisionato, in aumento o in diminuzione, si applicherà alla fornitura in consegna previa autorizzazione espressa dell'ACI, a seguito della conclusione dell'istruttoria.

Articolo 13 – FATTURAZIONE, MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo indicato all'art. 12 sarà effettuato dall'ACI, dopo ogni consegna del materiale, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sulla base della documentazione attestante la corretta esecuzione della fornitura.
2. Pertanto, ai fini del pagamento, le fatture dovranno essere corredate di:
 - copia dell'ordine di affidamento fornitura;
 - copia delle note di consegna munite della data e della firma di sottoscrizione da parte del personale incaricato al ricevimento.
3. Per la corretta gestione contabile, la società si impegna ad inoltrare le fatture all'Automobile Club d'Italia – via Marsala, 8, 00185 Roma - ed a riportare sulle stesse la causale del pagamento, **il numero identificativo della gara (CIG)**, nonché **l'ordine di acquisto (Oda)** che verrà comunicato dall'ACI prima dell'inizio delle consegne.
4. La Società prende atto che i riferimenti e la documentazione richiesta si intendono requisiti essenziali perché l'ACI provveda nei tempi di cui al primo comma al pagamento delle fatture.
5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l'ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa verifica della documentazione attestante la regolarità dell'impresa nei pagamenti e negli

adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria, mediante l'acquisizione del DURC ai sensi della legge 2/2009.

6. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emerga l'inadempimento o l'inesatto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'ACI procederà alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per la regolarizzazione della posizione contributiva.
7. Nell'ipotesi di inadempimento accertato e documentato di cui ai commi precedenti da parte degli enti competenti, l'ACI si riserva di effettuare sulle somme da versare alla Società a titolo di corrispettivo o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che la Società si è posta in regola.
8. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'ACI ha la facoltà altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Società assume gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alla commessa pubblica in oggetto ed i cui estremi identificativi sono comunicati in sede di stipula.
2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI e resa dal rappresentante legale ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al 1° comma avranno effetto liberatorio.
3. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori/subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell'inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti ai suddetti obblighi.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. La predetta Legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
6. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del contratto, la Società si obbliga a trasmettere all'ACI, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11 ultimo periodo del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..

Articolo 15 – SEGRETO D'UFFICIO

1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACI, a non divulgare – anche successivamente alla scadenza del contratto – notizie relative all'attività svolta

dall'ACI di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che gli altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia anche eventualmente venuta a in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.

2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento della fornitura.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione della fornitura, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art.326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

Articolo 16 - RESPONSABILITÀ ED IMPEGNI

1. La Società assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali in dipendenza dell'esecuzione della fornitura, oggetto del contratto.
2. La Società si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte dell'ACI, delle verifiche e dei controlli di cui al precedente articolo 9, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.

Articolo 17 - DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE

1. Qualora la Società manchi ad uno qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente ovvero in caso di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacia la fornitura, mettendo a rischio il regolare svolgimento del pubblico servizio (PRA) gestito dall'ACI, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, l'ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2. Nell'ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.
3. Il presente contratto, oltre nei casi espressamente previsti, si risolverà di diritto senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo:
 - a) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto;
 - b) per mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ACI;
 - c) nei casi di cui agli articoli concernenti le seguenti intestazioni sospensione della fornitura, obblighi nei confronti dei dipendenti, brevetti e diritti d'autore, divieto di cessione del contratto;
 - d) nei casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3 – comma 9bis – della legge 13/08/2010, n. 136 e smi.

4. In caso di risoluzione del contratto la Società si impegnerà a fornire all'ACI tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs.163/2006, l'ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quarto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'ACI riconoscerà alla Società solamente le somme riferite al materiale consegnato, in conformità agli ordinativi fino alla data di efficacia della risoluzione, fatto salvo il risarcimento del danno ed ogni altro diritto a tutela dei propri interessi.
6. Nel caso di risoluzione del contratto, l'ACI, procederà all'incameramento – a titolo di penale – della cauzione, all'acquisto in danno della modulistica non consegnata ed al risarcimento del maggior danno subito, salvo l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.

Articolo 18 - RECESSO

1. L'ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R, nei casi di:
 - a) giusta causa;
 - b) mutamenti di carattere organizzativo o normativo;
 - c) sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato dalla gestione degli affari della Società;
 - b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, cesseranno i rapporti contrattuali tra le parti, salvo quelli pendenti ed in corso di completamento; la Società dovrà, in ogni caso, assicurare che tale cessazione non comporti danni all'ACI ed all'erogazione del servizio pubblico.
4. L'ACI sarà tenuto al pagamento delle prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento di efficacia del recesso e delle spese sostenute dalla Società esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, debitamente documentate che, comunque non potranno superare un decimo dell'importo annuale della fornitura non eseguita calcolata sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo annuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

5. In ogni caso l'ACI potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno ai requisiti morali richiesti dall'articolo 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, riconoscendo soltanto il corrispettivo per le prestazioni svolte regolarmente.

Articolo 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – MODIFICHE SOCIETARIE - FALLIMENTO

1. E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo i casi di cui al successivo comma 3.
2. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
3. Nel caso di cessione d'azienda e di atti di trasformazione, fusione e scissione, si applica la disciplina prevista dall'art.116 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. L'Impresa dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del DPR 445/2000.
4. Il fallimento del fornitore comporta lo scioglimento ope legis del contratto. Qualora il Fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ACI proseguire il contratto con i suoi eredi, o aventi causa, purché in possesso dei requisiti di carattere personale e morale indicati nel bando di gara, ovvero recedere dal contratto.
5. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'ACI ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
6. Ai sensi dell'art.140 del D.Lgs.163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, l'ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quarto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle stesse condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 20 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'ACI non assume alcuna responsabilità nel caso che la Società abbia usato, nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto dispositivi o soluzioni tecniche o di altra natura di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. La Società sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia o all'Estero dei brevetti (per invenzione, modelli industriali e marchi) e diritti d'autore promossa nei confronti dell'ACI in relazione ai modelli.

3. La Società, inoltre, pagherà i danni verso terzi, le spese giudiziali e quelle relative agli onorari degli avvocati e procuratori sostenuti dall'ACI, nonché i costi delle transazioni fatte dalla Società.
4. Se i modelli forniti dalla Società fossero oggetto di una azione per violazione di brevetti o diritti d'autore in Italia o all'Estero, o a parere della Società potessero diventarlo, la Società a sua scelta e a sue spese potrà modificare o sostituire le soluzioni adottate, assicurando in ogni caso lo svolgimento di prestazioni equivalenti e conformi alle specifiche, salvo contrario avviso dell'ACI.
5. Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'ACI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che la Società ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Articolo 21 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 22 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. La Società prende atto che l'affidamento della fornitura è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione della Società, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. Qualora nel corso di esecuzione del presente contratto dovessero verificarsi variazioni nell'assetto societario, la Società dovrà presentare nuova certificazione ai sensi del D.Lgs 490/94 e successive modifiche.

Articolo 23 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Articolo 24 - SUBAPPALTO

1. La Società potrà avvalersi del subappalto per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nella misura del 30% dell'importo complessivo contrattuale. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Società aggiudicataria che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'ACI, di quanto subappaltato ed è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ACI

o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state appaltate le attività.

2. La Società dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dal bando di gara e/o dal contratto e dal capitolato tecnico.
4. La società si impegna a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento del proprio subappaltatore agli obblighi di tracciabilità n.136/2010 e s.m.i.
5. La società si impegna altresì a comunicare all'ACI di aver proceduto ai pagamenti dovuti al subappaltatore osservando la normativa sulla tracciabilità di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i.

Articolo 25 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso; comunque, sono a carico della Società le spese e tutti gli oneri fiscali relativi al presente contratto esclusi soltanto quelli che per legge dovranno far carico all'A.C.I.
2. La disciplina dell'I.V.A. è regolata dalle norme contenute nel DPR 26.10.1972, nr. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Data

LA SOCIETÀ

Postilla

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. la Società approva e sottoscrive espressamente :

Art. 2 - Allestimento e Consegna, commi 3, 5,7,8,9;

Art. 3 - Modifiche e variazioni della fornitura;

Art. 4 - Durata, commi 2 e 3;

Art. 5 - Penali;

Art. 6 - Sospensioni della fornitura;

Art. 8 - Garanzie, commi 4,5,6;

Art.11 - Cauzione;

Art.12 - Corrispettivo, commi 2, 3;

Art.13 - Fatturazione e Modalità di Pagamento, commi 1, 4, 7,8;

Art.16 - Responsabilità ed impegni;

Art.17 - Diffida ad adempiere e Risoluzione;

Art. 18 - Recesso;

Art.19 -Divieto di cessione del contratto, Modifiche societarie, fallimento, commi 1,2;

Art. 20 - Brevetti e diritti d'autore;

Art. 22 - Foro competente.

Data

LA SOCIETÀ